

**Angelo Busani**  
notaio

# Un patto di famiglia per la successione d'impresa

Il legislatore sancisce la forma del contratto di famiglia per trasmettere di padre in figlio il patrimonio costituito dall'impresa. Un'espressione di civiltà giuridica con qualche difficoltà di lettura e di pratica applicazione.

**C**on l'introduzione del "patto di famiglia" nel nostro ordinamento<sup>(1)</sup> è stata sancita la possibilità per l'imprenditore di trasferire gratuitamente la propria azienda o le proprie quote di partecipazione al capitale della "società di famiglia" ad uno dei propri discendenti senza che vi possano essere contestazioni in sede ereditaria circa questa attribuzione.

Si tratta di una novità assai importante nel sistema del diritto successorio: è noto, infatti, che nel nostro Paese è piuttosto alta la presenza di imprese a carattere "familiare" (stimabile in una percentuale di circa il 70 per cento), che si annoverano addirittura nell'ambito delle società quotate.

Ora, il decesso dell'imprenditore (o, meglio, del socio di riferimento) genera una serie di problemi non indifferenti, che inevitabilmente si ripercuotono nella vita dell'impresa: non è detto che gli eredi dell'imprenditore possiedano le sue stesse capacità manageriali; inoltre, quand'anche vi sia uno degli eredi che si dimostri in grado di continuare a condurre l'impresa di famiglia, il suo lavoro spesso viene intralciato dall'ingerenza di altri discendenti privi di capacità e competenze (ma che presumono di averle, solo per il fatto di portare un certo cognome).

In altre occasioni i discendenti magari sono tutti abili imprenditori, ma tra loro non vi è concordia, sia per diversità di vedute, sia per spirito di competizione, quando non per "semplice" arroganza.

Pertanto, il grave rischio che si corre è quello della disgregazione dell'impresa e della sua scomparsa dal mercato: ciò che il *de cuius* aveva creato con fatica può essere dissipato, in men che non si

**Le ricerche dimostrano che la continuità della gestione riduce il rischio della disgregazione dell'impresa familiare**

(1) Legge 14 febbraio 2006, n. 55, "Modifiche al Codice civile in materia di patto di famiglia", in G.U. 1° marzo 2006, n. 50; per una sintesi del provvedimento, cfr. in questo numero a pag. 12; per un approfondimento, cfr. Luca Amati, «Un nuovo contratto per tramandare l'impresa di famiglia», in questo numero a pag. 20.

dica, per effetto dell'incapacità o della litigiosità dei suoi eredi: ricerche di economisti hanno da tempo dimostrato che tra le caratteristiche fondamentali dell'impresa campeggia quella della continuità nella sua gestione e quindi il suo valore è costituito anche da quell'elemento, tutt'altro che trascurabile, che è rappresentato dal suo "orizzonte temporale", elemento che, all'interno di un'impresa a matrice familiare, è quindi fortemente influenzato (seppure non esclusivamente) dal rischio fisiologicamente connesso al trapasso generazionale che prima o poi coinvolge l'impresa medesima.

La stessa Commissione europea, con la raccomandazione 94/1069/Ce del 7 dicembre 1994, ha espressamente invitato gli Stati membri a «sensibilizzare l'imprenditore ai problemi della successione e indurlo a preparare tale operazione finché è ancora in vita», nonché a «provvedere affinché (...) il diritto della famiglia (e) il diritto successorio non possano mettere in pericolo la continuità dell'impresa».

La nuova legge dispone dunque che con il patto di famiglia «l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti».

È inoltre stabilito che l'attributario dell'azienda (in ipotesi, il figlio dell'imprenditore) o delle partecipazioni "compensi" gli altri legittimari partecipanti alla stipula del patto (per esempio, i fratelli del donatario e il coniuge del donante).

La tematica che il legislatore ha inteso regolare è dunque quella dell'imprenditore individuale o del titolare di una "società familiare" che intenda assegnare la sua azienda a taluno dei suoi congiunti senza tuttavia voler effettuare discriminazioni tra costoro; e allora lo scenario che il legislatore ha immaginato è quello dell'attribuzione gratuita dell'azienda da parte del fondatore a favore di uno dei suoi figli (quello ritenuto meritevole e capace di proseguire l'attività aziendale) e della "compensazione" degli altri familiari mediante l'attribuzione di sostanze diverse dal compendio aziendale.

Se quindi, da un lato, la novità va salutata con favore in quanto sicuramente rappresenta un passo in avanti in un percorso di civiltà giuridica, dall'altro, a una prima lettura, il testo normativo presta il fianco a numerosi aspetti critici che ne rendono assai complicata la lettura e l'applicazione e che già si preannunciano come altrettanti momenti di notevole dubbio interpretativo.

In primo luogo, se è chiaro ciò a cui il legislatore ha voluto alludere, quando si è riferito alla donazione dell'azienda da parte dell'imprenditore individuale, assai meno chiaro è il dettato normativo quando esso si riferisce all'attribuzione di partecipazioni societarie.

In quest'ultimo caso sembra invero che la legge abbia posto sullo stesso piano alcune situazioni che probabilmente il legislatore non voleva affatto equiparare; in altri termini, se la legge sul patto di famiglia intendeva sicuramente disciplinare il passaggio da padre a figlio della cosiddetta "società di famiglia" (vale a dire, quella in cui

**Le partecipazioni  
societarie oggetto  
del patto  
devono essere  
espressione  
dell'attività  
imprenditoriale  
del loro titolare**

**Il legislatore  
avrebbe inteso  
favorire  
il passaggio  
generazionale  
delle aziende  
salvaguardando  
i diritti di tutti  
i familiari**

il donante esplica la propria preponderante attività), meno sicura appare la conclusione per la quale la nuova legge, come infatti si desume dal suo tenore letterale, abbia inteso contemplare anche il caso del passaggio da padre a figlio di qualsiasi altro pacchetto di partecipazioni, e cioè diverso dalla quota posseduta della “società di famiglia”: si pensi, per esempio, ad un pacchetto di azioni di una società quotata, acquistate per mere finalità di investimento o di speculazione.

L'alternativa è dunque quella di considerare il patto di famiglia estensibile a qualsiasi donazione di partecipazioni oppure limitarne la stipulabilità solo a quella donazione di quote/azioni che rappresentino la partecipazione al capitale sociale della società nella quale il donante esplica la propria attività imprenditoriale.

Se si aderisse alla prima soluzione, sarebbe oltremodo facile rivestire, con “l'involucro” del patto di famiglia, qualsiasi trasmissione patrimoniale dal titolare delle partecipazioni ai suoi eredi: se Tizio è titolare di denaro, strumenti finanziari e immobili (cioè di “beni-patrimonio”, non inerenti, in altri termini, all'esercizio di alcuna gestione imprenditoriale), allora basterebbe conferirli in una “società-cassaforte” le cui quote siano poi fatte oggetto appunto di un patto di famiglia.

Tuttavia, questa soluzione appare eccessiva, se è vero, come è vero, che il legislatore ha voluto dedicare attenzione “solo” alla trasmissione generazionale delle aziende: pertanto, occorre probabilmente concludere che le partecipazioni societarie di una persona fisica possano costituire oggetto di un patto di famiglia solo in quanto esse siano espressione di un'attività imprenditoriale del loro titolare.

In altri termini, tutte le volte che una persona fisica sia proprietaria di partecipazioni che rappresentino un mero investimento, tali partecipazioni non potranno essere trasferite mediante un patto di famiglia; quando invece si tratti di quote o azioni che costituiscano l'espressione di un'attività imprenditoriale svolta dal donante, il patto di famiglia può essere un valido strumento di trasmissione dell'impresa di padre in figlio.

Un'altra area di dubbio interpretativo, che la legge sul patto di famiglia solleva, è quella inerente alla “compensazione” dei familiari del donante diversi dai discendenti che ottengono l'attribuzione dell'azienda familiare. Come già sopra rilevato, infatti, la nuova disciplina dispone la liquidazione dei familiari non continuatori dell'impresa di famiglia (a meno che essi non vi rinuncino) da parte dei discendenti che hanno conseguito l'attribuzione dell'azienda.

Infatti, il legislatore ha inteso perseguire lo scopo di favorire il passaggio generazionale delle aziende familiari con il minor sacrificio possibile dei familiari non partecipi dell'attività aziendale, e quindi cercando di realizzare il trattamento meno sperequativo possibile tra il familiare destinatario dell'azienda e gli altri suoi parenti.

Perché dunque si abbia un “patto di famiglia” nel senso voluto dalla

nuova legislazione appena introdotta, occorre che al patto partecipino coloro che sarebbero qualificabili come legittimari del disponente (si tratta del coniuge, dei suoi figli - e, in caso di loro premorienza, dei discendenti ulteriori - e degli ascendenti, se mancano i discendenti), se egli morisse nello stesso momento in cui il patto di famiglia viene stipulato: e ciò al fine che il beneficiario dell'attribuzione dell'azienda "compensi" coloro che sarebbero i legittimari dell'imprenditore con un'attribuzione in denaro o in natura (a meno che, ovviamente, come detto, costoro non vi rinuncino in tutto o in parte).

Ebbene, questa perequazione che la legge cerca di realizzare è teoricamente opportuna ma in pratica difficilmente realizzabile in moltissimi casi (forse sarebbe stato meglio prevedere che lo stesso donante dell'azienda provvedesse alla sistemazione degli altri suoi familiari): invero, di regola, l'età dei beneficiari è piuttosto giovane e il loro personale patrimonio è tendenzialmente privo delle risorse sufficienti per far fronte alle esigenze di "compensazione" dei familiari non beneficiari dell'attribuzione dell'azienda; infine, il valore dell'azienda è spesso assai elevato e una "compensazione" che soddisfi le esigenze dei familiari non beneficiari dell'azienda richiede la disponibilità di una somma di notevole entità, che spesso nemmeno vi è nel patrimonio dell'imprenditore donante (e tanto meno la si ritrova nel patrimonio del discendente donatario).

Un ultimo punto di riflessione deve essere diretto a quella parte della nuova disciplina dedicata ai "legittimari sopravvenuti" e cioè all'evenienza che, in epoca posteriore alla stipula del patto di famiglia, sopravvengano soggetti che assumano la qualifica di legittimari al momento del decesso dell'imprenditore: si pensi al caso che, successivamente alla stipula del patto, l'imprenditore celibe o vedovo si sposi lasciando a sé superstite il coniuge; oppure che l'imprenditore coniugato divorzi e contragga un nuovo matrimonio; oppure, infine, che l'imprenditore più semplicemente abbia nuovi figli (legittimi, naturali, adottivi).

La nuova legge dispone, dunque, che costoro possono chiedere ai beneficiari del patto il pagamento di una somma pari al valore della quota di legittima loro spettante.

Ma non è affatto chiaro cosa succeda se la richiesta non abbia buon fine: dice, infatti, la nuova norma che, in caso di «inosservanza delle disposizioni» sulla richiesta di pagamento da parte dei legittimari sopravvenuti, si verifica una causa di annullamento del patto di famiglia.

Non solo, per principio generale, le cause di invalidità dei contratti debbono essere coeve alla formazione del contratto stesso (e non sorgere successivamente); ma pure vi è da considerare che questa vicenda di annullamento potrebbe sorgere anche decine di anni dopo la stipula del patto di famiglia, con conseguenze difficilmente immaginabili sia per le attribuzioni ottenute da coloro che hanno stipulato il patto, sia per i loro aventi causa a qualsiasi titolo. ■■■

**Di difficile  
attuazione in  
molti casi  
la perequazione  
di trattamento  
fra il familiare  
destinatario  
dell'azienda e  
gli altri parenti**